

# Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo

Disegno

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>1</sup> su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Onde consentire la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 970 milioni di franchi, per un periodo minimo di cinque anni.

<sup>2</sup> Il periodo di credito inizia il 1° luglio 2003. A tale data, il saldo di chiusura del quinto credito quadro sarà annullato.

<sup>3</sup> I crediti di pagamento annuali vengono iscritti nel preventivo.

## **Art. 2**

I fondi di cui all'articolo 1 possono essere impiegati segnatamente per i seguenti fini:

- a. concessione di doni e di crediti a titolo di aiuto finanziario e di cooperazione tecnica bilaterale o multilaterale;
- b. partecipazioni al capitale di società finanziarie;
- c. concessione di garanzie;
- d. concessione di contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici, a condizione che la Svizzera partecipi alla loro selezione, preparazione e valutazione;
- e. concessione di contributi generali a istituzioni internazionali;
- f. finanziamento di misure relative all'attuazione di progetti bilaterali e multilaterali, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione;
- g. finanziamento del personale assunto sulla base di contratti di diritto privato nel settore di prestazioni «Sviluppo e Transizione» del Segretariato di Stato all'economia (*Seco*) e incaricato, durante il periodo coperto dal credito qua-

<sup>1</sup> RS 974.0

<sup>2</sup> FF 2003 149

dro, di svolgere i compiti aggiuntivi di preparazione e di accompagnamento necessari per continuare l'attuazione delle misure di politica economica e commerciale; inoltre, finanziamento del programma di formazione e della messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo. L'importo complessivo delle spese per il suddetto personale non supera l'1,5 per cento dell'ammontare totale del credito quadro, ed è ripartito nella misura dello 0,9 per cento circa per la copertura delle spese per il personale assunto alla centrale di Berna, e dello 0,6 per cento circa per la formazione e la messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo.

### **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà al referendum.